

Vademecum Canone Unico

ABACO S.p.A.

Servizi per gli Enti Locali

CONCESSIONARIO

CANONE UNICO

OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO ED

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE



Comune di Rignano sull'Arno



Canone Unico

Esposizioni Pubblicitarie e Occupazioni Suolo Pubblico

Cos'è il Canone Unico Patrimoniale ?

Il **Canone Patrimoniale Unico** di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è un importo dovuto al Comune che rilascia la concessione o l'autorizzazione per l'esposizione pubblicitaria o per l'occupazione di suolo pubblico. Sostituisce, dal 1° gennaio 2021, l'imposta/canone sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni, la tassa/canone per l'occupazione spazi e aree pubbliche.

Cosa si deve fare ?

Prima di effettuare un'**esposizione pubblicitaria**, è necessario richiedere **un'autorizzazione** al Comune e versare, se dovuto, il canone che verrà quantificato direttamente nell'autorizzazione stessa.

Per particolari esposizioni pubblicitarie temporanee (ad. esempio locandine interno negozio, distribuzione di volantini, pubblicità su veicoli, ecc.), come indicate nel Regolamento Comunale, non necessita richiedere autorizzazione, essendo sufficiente una comunicazione/dichiarazione a rignanosullarno.affissioni@abacospa.it che farà il conteggio del canone per il pagamento.

Per **occupare suolo**, aree o spazi pubblici è necessario richiedere prima **una concessione** al Comune e pagare, se dovuto, il canone che verrà quantificato direttamente nella concessione o autorizzazione stessa.

Come si richiede l'autorizzazione o la concessione?

Le modalità per richiedere l'autorizzazione sono indicate nel Regolamento Comunale (disponibile su: [Rignano sull'Arno \(rignano-sullarno.fi.it\) COMUNE - REGOLAMENTI.](http://rignano-sullarno.fi.it)) In genere, comunque, si deve presentare una richiesta completa di tutti i dati e riferimenti anagrafici/societari nonché delle caratteristiche (durata, dimensioni, tipologia, scopi, ecc.) dell'occupazione che si intende realizzare o delle esposizioni pubblicitarie che si intendono realizzare.

L'istanza deve essere munita di marca da bollo e di tutti gli allegati e le dichiarazioni o certificazioni previste dal Regolamento Comunale. È consigliabile consultare il sito istituzionale dell'Ente anche per l'eventuale modulistica.



Perché si deve pagare ?

Qual è il presupposto del canone per le occupazioni di suolo?

Il presupposto è costituito dall'occupazione delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico autorizzata o concessa dall'Ente.

L'occupazione abusiva realizzata senza la preventiva autorizzazione o concessione dell'Ente o difforme da quanto concesso.

Qual è il presupposto del canone per le esposizioni pubblicitarie?

Il presupposto è rappresentato dalla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

Durata

Le occupazioni di suolo pubblico si dividono in annuali e giornaliere:

- le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, **sono annuali**;
- le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di concessione o di autorizzazione, è inferiore a 365 giorni sono **giornaliere**.

Le diffusioni di messaggi pubblicitari si dividono in annuali e giornaliere:

- le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione o dichiarazione superiori a 90 giorni sono considerate **annuali**.
- le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione o dichiarazione non superiori a 90 giorni sono considerate **giornaliere**.



Come si calcola il Canone Unico?

Le tariffe applicate sono deliberate dal Comune

Le tariffe variano in base alla durata, alla zona di occupazione o esposizione nonché in base ad altri parametri sempre riportati nel Regolamento Comunale e, comunque,

I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- classificazione in zone del territorio comunale;
- superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore;
- durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari;
- graduazione in base alla tipologia dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, al valore economico della disponibilità dell'area nonché al sacrificio imposto alla collettività e alla finalità;
- graduazione in relazione al periodo dell'anno per la diffusione di messaggi pubblicitari e l'occupazione di suolo pubblico giornaliera;
- tipologia e finalità delle occupazioni

Come si calcola la superficie tassabile?

Per la diffusione di **messaggi pubblicitari** il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati con arrotondamento al mezzo metro quadrato superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.

Non si fa luogo ad applicazione del canone per superfici inferiori a 300 centimetri quadrati.

Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico impianto, il canone è determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo. In caso di mezzo pubblicitario bifacciale a facciate contrapposte, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.

Per le **occupazioni si suolo**, il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore. Per le occupazioni di soprassuolo che insistono su aree pubbliche già regolarmente autorizzate, il canone è determinato con riferimento alla sola parte eccedente rispetto all'area sottostante.



Chi effettua il conteggio di quanto dovuto e quando pagare ?

Il canone deve essere versato contestualmente al rilascio della autorizzazione o della concessione. Il provvedimento di autorizzazione o concessione riporta il canone dovuto per la prima annualità. Per le annualità successive, l'utente dovrà autonomamente provvedere al pagamento. Il concessionario, tuttavia, in anticipo rispetto alle scadenze, trasmette via pec o via posta un avviso con cui si ricorda la scadenza di pagamento.

Entro quando pagare ?

Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere annuale è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione o della presentazione della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato **entro il 31 MARZO di ogni anno**.

Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni pubblicitarie annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.

Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione o della concessione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario.

Chi deve pagare ?

Per la diffusione di **messaggi pubblicitari**, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione, della concessione o della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in modo abusivo, fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato. Il canone per l'**occupazione** è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.



Le sanzioni

L'omesso versamento del canone alle scadenze comporta l'applicazione di una **sanzione** amministrativa pecuniaria pari al **30%** dell'importo dovuto a titolo di canone con un **minimo di € 25,00** ed un **massimo di € 500,00**. L'omesso versamento comporta la decadenza della concessione. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusivi e come tali soggette all'applicazione di indennità e sanzioni.

Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale - con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi

Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione ove prevista, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:

- a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio o dalla dichiarazione presentata ove prevista dal presente regolamento;
- b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
- c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.

Le occupazioni abusive e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti abilitati, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:

- a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, nella misura di cui al successivo punto 3;
- b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo modalità di cui al comma 4 del presente articolo;
- c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.

3. L'indennità di cui alla lettera a) del presente, è dovuta dall'occupante o da colui che diffonde il messaggio pubblicitario abusivo nella misura pari al canone dovuto, se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata autorizzata o dichiarata, **umentato del 50%**. Nel caso di occupazioni o diffusioni di messaggi pubblicitari abusivi a carattere temporaneo, la sua durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione. Si considera temporanea anche l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.



Riduzioni ed Esenzioni

Riduzioni

Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico e diffusioni pubblicitarie, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale.

- a) Per le diffusioni pubblicitarie effettuate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, è prevista una riduzione del 50%;
- b) Per le diffusioni pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, è prevista una riduzione del 50%;
- c) Per le diffusioni pubblicitarie relative a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza, è prevista una riduzione del 50%;
- d) Per le occupazioni permanenti realizzate con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, è prevista una riduzione del 70%;
- e) Per le occupazioni permanenti realizzate con passi carrabili, è prevista una riduzione del 50%;
- f) Per le occupazioni permanenti realizzate passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, è prevista una riduzione del 70%;
- g) Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, è prevista una riduzione del 75%;
- h) Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, è prevista una riduzione del 50%;
- i) Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applica una riduzione dell'80%;
- j) Per le occupazioni temporanee finalizzate all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi si applica una riduzione del 50%;
- k) Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, si applica una riduzione del 50%;
- l) Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, si applica una riduzione dell'80%;
- m) Per le occupazioni temporanee aventi durata non inferiore a 30 giorni o che si verificano con carattere ricorrente, si applica una riduzione del 50%. Le occupazioni aventi carattere ricorrente sono quelle effettuate dai venditori ambulanti, esclusi gli operatori del mercato, dalle imprese edili e dagli esercenti di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante. Tale riduzione non è applicabile in caso di occupazioni per fiere annuali.
- n) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici giorni, si applica una riduzione del 50%;
- o) Per le occupazioni temporanee con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, è prevista una riduzione del 70%;
- p) Per le occupazioni temporanee si applicano le seguenti riduzioni:



- Fino a 6 ore giornaliere Riduzione del 35% della tariffa giornaliera
- Fino a 8 ore giornaliere Riduzione del 20% della tariffa giornaliera
- Fino a 12 ore giornaliere Riduzione del 10% della tariffa giornaliera
- Oltre le 12 ore giornaliere Tariffa giornaliera

Le riduzioni e le maggiorazioni previste per le occupazioni a carattere temporaneo, sono cumulabili tra di loro, nel senso che si calcolano in successione.

2.Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle superfici:

- a)Per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10%;
- b)Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente 1000 mq;
- c)Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune o dalla provincia, la superficie va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.

3.Qualora si verificano situazioni di carattere eccezionale che comportino gravi conseguenze per lo svolgimento dell'attività delle imprese soggette al pagamento del canone la Giunta Comunale può deliberare per periodi limitati riduzioni o esenzioni dal canone a favore di singole categorie.

Esenzioni

Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b)le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c)tutte quelle occupazioni realizzate da Comitati, Associazioni, Fondazioni ed ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro, per i quali, pur potendosi individuare il presupposto dell'occupazione, non si riscontra la diretta correlazione tra utilizzazione di spazi ed aree pubbliche e beneficio economico ritraibile dagli stessi;
- d)le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate.
- e)le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico di merci;
- f)le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- g)le occupazioni di aree cimiteriali;



- h) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- i) i passi carrabili utilizzati da soggetti portatori di handicap;
- j) le occupazioni con rampe e simili utilizzabili da soggetti portatori di handicap;
- k) le occupazioni per manifestazioni od iniziative a carattere politico o sindacale, purché l'area occupata non ecceda 10 metri quadrati;
- l) le occupazioni con portabiciclette o impianti similari destinati anche ad uso pubblico, qualora non riportino messaggi pubblicitari;
- m) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni del vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- n) occupazioni momentanee o effettuate in occasione di festività con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi, attività commerciali o professionali, purché non siano collocati per determinare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- o) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 8 ore;
- p) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore a 8 ore;



q) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita; r) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;

s) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

t) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;

u) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

v) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

w) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;

x) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

y) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;



Alcuni esempi: ESPOSIZIONE DELLE LOCANDINE PUBBLICITARIE e AFFISSIONE MANIFESTI

a) Cosa si deve fare per esporre delle locandine?

L'esposizione diretta di locandine nei pubblici esercizi è una forma di pubblicità temporanea. Per poterla effettuare bisogna portare le locandine al recapito presente nel territorio comunale e farle timbrare. Prima del ritiro, inoltre, sarà necessario compilare un modulo di dichiarazione e provvedere al versamento del canone, se dovuto. Le locandine vengono riconsegnate timbrate con l'indicazione del giorno di scadenza della pubblicità.

b) Dove si possono esporre le locandine?

Le locandine possono essere esposte **solo all'interno** di locali aperti al pubblico e di esercizi pubblici in genere. La loro esposizione al di fuori di questi luoghi (ad esempio su muri di cinta, colonne, alberi, recinzioni, ecc.) è soggetta a sanzione.

c) Le locandine vanno sempre timbrate?

Sì. Il timbro attesta l'avvenuta dichiarazione ed il pagamento. **Le locandine esenti dal pagamento del canone devono essere comunque dichiarate** al Concessionario e il soggetto che ne richiede l'esposizione deve essere munito di apposita attestazione di esenzione.

d) Chi deve fare il pagamento?

Il pagamento deve essere effettuato da chi dichiara l'esposizione delle locandine.

Il servizio affissioni

Per l'effettuazione del servizio è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione per i manifesti di carattere commerciale è pari a 5 giorni.

Il canone dovuto per il servizio corrisponde alla tariffa per foglio e giorno di esposizione.

Il canone per l'affissione è maggiorato del 50% in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli.

Analogha maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100%.



Riduzione del canone affissioni

La riduzione del canone sul servizio pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:

- a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione;
- b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
- c) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- d) gli annunci mortuari.

Esenzioni dal canone affissioni

L'esenzione dal canone sulle pubbliche affissioni si applica nei seguenti casi:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- c) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- f) i manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
- g) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali.

Modalità per il servizio affissioni

1. La durata delle affissioni sugli impianti di tipologia poster la durata è di 14 giorni.
2. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base della richiesta con le modalità indicate dal gestore del canone.
3. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal pagamento del canone che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del gestore del canone. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà canone dovuto.
4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata completata; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il gestore del canone mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.



5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il gestore del canone ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
6. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme versate.
8. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore del canone entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.
9. Il gestore del canone ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi.
10. Per l'esecuzione del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di Euro 30 per ciascuna commissione.
11. Il gestore del canone mette a disposizione per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.



DOVE E A CHI RIVOLGERSI:

SEDE ABACO DI REGGELLO



Ufficio sito in Reggello - Piazza Roosevelt, 1 c/o Comune REGGELLO



Tel. 338-6874830



E-mail: rignanosullarno.affissioni@abacospa.it ; rignanosullarno.pubblicita@abacospa.it;
rignanosullarno.osap@abacospa.it



Orari: **Lunedì-mercoledì-venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 13.00** **Martedì e giovedì: dalle ore 15.00 alle ore 18.00**

SEDE DI MONTEBELLUNA



Uffici siti in Viale Risorgimento, 91 Montebelluna



Tel. 0423601755

Fax 0423602900



E-mail: osap@abacospa.it per occupazioni, pubblicita@abacospa.it per esposizioni e informazioni generali; Posta certificata all'indirizzo: info@cert.abacospa.it - **Sito web:**
www.abacospa.it

PEC info@cert.abacospa.it